

Allegato sub. C

**CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI**

TRA

COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica (di seguito anche "Comieco" o "Consorzio"), con sede in Milano 20122, Via Pompeo Litta, n. 5, c.f. 97207800158, pec [convenzioni.mi@pec.comieco.org](mailto:convenzioni.mi@pec.comieco.org), in persona del procuratore ad acta, Direttore Generale Carlo Montalbetti, munito dei necessari poteri ai sensi dell'atto del 18 maggio 2016 n. 18630/7744 di repertorio notaio dott.ssa Giovannella Condò, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2018

E

qualità di rappresentante legale (di seguito, "Convenzionato-  
impianto di gestione dei rifiuti")  
(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)

**PREMESSO CHE**

- a) Con riferimento alla Convenzione c.d. "OUT", secondo cui, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico Carta, "il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclaggio individuato da COMIECO, a valle delle operazioni di lavorazione svolte a cura del convenzionato", da parte del destinatario individuato da COMIECO";
- b) nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta, ai fini dell'applicazione della Convenzione Locale è necessario procedere alla formalizzazione di apposito contratto per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al riciclaggio nell'industria cartaria;
- c) tutte le attività preliminari inerenti il conferimento della raccolta ed i relativi oneri rimangono ad esclusivo carico del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti;
- d) il materiale proveniente dalla raccolta gestita attraverso le convenzioni attuative dell'Accordo Quadro Anci/Conai viene avviato ad operazioni di riciclaggio tramite destinatari del riciclaggio individuati da Comieco anche attraverso procedure competitive.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica ed il "Convenzionato"

si conviene e si stipula quanto segue

**1. Inquadramento**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti gli effetti, una attuazione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina della raccolta di imballaggi e rifiuti cellulosici effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI/Conai e dell'Allegato Tecnico Carta. In particolare attua quanto previsto all'art. 3.2.2, nel caso di impianto di gestione dei rifiuti individuato dal Convenzionato.

## 2. Autorizzazioni

2.1. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara di essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Il Convenzionato-impianto garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti dalla autorizzazione di cui è titolare l'impianto di gestione dei rifiuti (vedi allegato 1).

2.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico Carta e che l'impianto di lavorazione del macero è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e di almeno una certificazione a scelta tra 14001 ed EMAS, salvo deroghe per assicurare l'avvio a riciclaggio della raccolta.

2.3 Qualora il Convenzionato non disponga di un proprio impianto di lavorazione, ma intenda assolvere alle obbligazioni previste dal presente contratto attraverso un impianto terzo, dovrà dichiarare a Comieco l'operatore di cui intende avvalersi (vedi allegato 1).

Resta inteso che in tal caso non si instaura alcun rapporto giuridico tra Comieco e il soggetto terzo e che il Convenzionato resta responsabile verso Comieco di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.

2.4 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.3 il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti ha trasmesso a Comieco copia dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti con indicazione specifica, eventualmente tramite autocertificazione dell'impianto di gestione dei rifiuti terzo, ai sensi del DPR 445/2000, delle quantità massime autorizzate alle operazioni di messa in riserva e recupero con riferimento ai rifiuti classificati EER 200101 e 150101.

## 3. Oggetto

3.1 Il Convenzionato-impianto si obbliga, nell'interesse di Comieco, a svolgere i servizi elencati al successivo art. 4. I servizi verranno effettuati sui rifiuti classificati EER 200101 e 150101 oggetto della convenzione.

3.2 Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 4, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a consegnare, ai soggetti che saranno indicati da Comieco e secondo le modalità previste al successivo art. 5, i quantitativi provenienti dalla raccolta differenziata in convenzione locale debitamente selezionati e trasformati in materia prima secondaria secondo le tipologie classificate 1.02.00 ovvero 1.04-1.05 e dalla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto all'art. 3 del Documento Qualità dell'Allegato Tecnico,

3.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti riconosce e prende atto che al soggetto indicato da Comieco per il ritiro delle materie prime secondarie non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore alla percentuale prevista dalle norme tecniche di settore vigenti nel settore cartario.

3.4 Ai fini del precedente punto 3.3 e fino alla emanazione del decreto previsto dall'art. 184 ter del D.lgs 152/2006 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la filiera cartaria, si fa riferimento alla percentuale dell'1% prevista dall'Allegato 1 Suballegato 1, punto 1.1.3. Per le frazioni estranee eccedenti tale percentuale il Convenzionato è tenuto a provvedere al relativo smaltimento a propria cura e spese.

## 4. Servizi da rendersi da parte del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti

4.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

- a) attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al dm 5 febbraio 1998. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti

- quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all'impianto;
- b) messa a disposizione di materiale lavorato secondo le tipologie classificate come 1.02., 1.04-1.05 alla norma UNI EN 643 vigente e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3.4 nonché quanto previsto all'art. 3 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia, lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta);
  - c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
  - d) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:
    - ragione sociale della piattaforma;
    - classificazione del materiale;
    - convenzione e bacino;
    - data di preparazione della balla;
    - nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;
  - e) attività di deposito delle materie prime secondarie nell'attesa dell'avvio a riciclaggio con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;
  - f) attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;
  - g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:
    - ragione sociale della piattaforma;
    - classificazione del materiale;
    - convenzione e bacino;
    - nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;
  - h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t sino al 31/12/2020 successivamente di 26 t per materiale di classificazione 1.02 e di 24 t per quello 1.05.00 / 1.04.00, su incarico del destinatario individuato da Comieco;
  - i) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei FIR relativi agli ingressi e DDT relativi alle consegne al destinatario individuato da Comieco, con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali;

4.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti tiene indenne Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In articolare il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

## 5. Obblighi di consegna e ritiro

5.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è obbligato a mettere a disposizione e consegnare le materie prime secondarie al Destinatario individuato da Comieco. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra il Destinatario individuato da Comieco e il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, preferibilmente su base settimanale e basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell'ambito della Convenzione.

5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente articolo 3, la percentuale di raccolta assegnata al Destinatario individuato da Comieco sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dal Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti tramite accesso all'area web riservata. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.

5.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente punto 5.1 dovranno essere

resi disponibili dal Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti e ritirati dal Destinatario individuato da Comieco con regolarità e tempestività in relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti é tenuto ad informare tempestivamente e comunque - non oltre due giorni naturali e consecutivi - il Destinatario individuato da Comieco della disponibilità.

5.4. Il Destinatario individuato da Comieco provvederà al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. lavorativi dalla comunicata disponibilità.

5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco impianto di gestione dei rifiuti e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità del Destinatario individuato da Comieco.

5.6 Qualora il Destinatario individuato da Comieco non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti provvederà ad inviare al Destinatario individuato da Comieco specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.

5.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà ad individuare un nuovo Destinatario, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti. Entro i successivi 2 gg. lavorativi, Comieco provvederà a far ritirare il materiale dal Destinatario in sostituzione del primo. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga alla messa a disposizione e alla consegna del materiale al nuovo Destinatario così individuato da Comieco. Verificatasi l'ipotesi che precede, a carico del Destinatario inadempiente verrà posta una penale di euro 50,00 per ciascuna tonnellata non ritirata e Comieco, indipendentemente dall'avvenuto incasso di detta penale, corrisponderà al Convenzionato- impianto un importo pari a 12 euro per ciascuna tonnellata non ritirata

5.8 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.6, i termini di ritiro indicati saranno ridotti nel caso di comunicazione scritta a Comieco del raggiungimento dei limiti previsti per ' impianto di gestione dei rifiuti dal CPI ovvero dei limiti autorizzativi relativi ai codici di cui al presente contratto e riconducibili alla quota parte dei quantitativi destinati a Comieco non ritirati. In tal caso Comieco provvede al ritiro dei carichi necessari per il rispetto dei limiti richiamati.

## 6. Corrispettivi di riferimento

6.1 A titolo di corrispettivo, in conformità al presente Contratto, Comieco riconosce al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti un importo pari a:

### Qualità 1.02.00

28,20 euro per tonnellata fino al 31 dicembre 2020 e successivamente 31,80 euro per tonnellata di materia prima secondaria classificata secondo la tipologia 1.02.00 dalla norma UNI EN 643 vigente consegnata al destinatario della raccolta individuato da Comieco;

### Qualità 1-04-1.05

29,90 euro per tonnellata di materia prima secondaria classificata secondo le tipologie 1.04-1.05 alla norma UNI EN 643 e fermo quanto previsto all'art. 3 del Documento Qualità dell'Allegato Tecnico, consegnata al destinatario della raccolta individuato da Comieco.

6.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

## 7. Qualità e reclami – gestione del materiale bagnato

### 7.1 Qualità e reclami

7.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Allegato Tecnico Carta Documento Audit e Qualità artt. 3, 7 e 8.

### 7.2 Gestione del materiale bagnato

7.2.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.4 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti e il Destinatario individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara a Comieco, che lo comunica al Destinatario il peso le dimensioni medi di riferimento della palla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio dichiarato, il Destinatario comunica, al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti ed a Comieco tramite l'Area riservata di Comieco, giornalmente e, comunque, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi dal ricevimento, i cali di peso riscontrati. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione. In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio dichiarato e peso accertato all'arrivo superiore al 20%, il Destinatario è tenuto a conservare e segregare il materiale e dare comunicazione scritta al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti ed a Comieco nonché tramite l'Area riservata di Comieco entro 7 giorni lavorativi, pena la decadenza dal diritto di svolgere la contestazione, al fine di permettere la verifica da parte del Convenzionato-impianto di gestione. In mancanza di tale comunicazione, farà fede il peso medio palla dichiarato dal Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti riportato sul documento di trasporto.

In assenza della procedura condivisa di cui sopra e in seguito a formale richiesta da uno tra il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti o il Destinatario della mps. Comieco entro 30 giorni attiverà una procedura per la rilevazione e/o la verifica delle dimensioni e dei pesi medi delle balle di mps. prodotte dall'impianto di recupero. Tali misurazioni, con valore di certificazione vincolante tre le parti, sono messe a disposizione del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti e del Destinatario individuato da Comieco, come base di riferimento per la stima della presenza di acqua nella mps.

7.2.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti prende atto ed accetta che la procedura di cui al punto precedente è sostituita dall'accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità presso il Destinatario individuato da Comieco di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dal Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti.

## 8. Misure di sicurezza

8.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

8.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.

8.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08. tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2.1.

## 9. Responsabilità.

9.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento, o comunque connesse all'esecuzione del presente contratto.

9.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.

9.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2.1.; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.

## 10. Documentazione

10.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 4, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a mettere a disposizione di Comieco, secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi, i dati dei FIR e DDT o altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali ricevute e consegnate al Destinatario individuato da Comieco. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a conservare per conto di Comieco i FIR e DDT o altri documenti analoghi per 10 anni e Comieco si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sui dati comunicati mediante raffronto con i FIR e DDT o altri documenti analoghi che il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a mettere a disposizione di Comieco entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

10.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga altresì a comunicare tramite l'area riservata Comieco il riepilogo dei movimenti in ingresso e in uscita del mese precedente inserendo la frazione estranea estratta, entro 7 gg. lavorativi di ogni mese (Modulo B), secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente art. 7.2.

10.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

## 11. Durata ed efficacia.

11.1 L'efficacia del presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino al termine di scadenza della Convenzione locale in essere con Comieco. Il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico, totalmente o parzialmente, nel caso di scadenza, risoluzione della predetta Convenzione, o di comunicazione, entro le scadenze temporali di cui all'Allegato Tecnico Carta, di conferimento in convenzione solo di quota parte della raccolta.

11.2 E' data facoltà di recesso del presente contratto alle parti nel rispetto dei termini di preavviso dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico.

## 12. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti assumono reciprocamente la responsabilità della corretta gestione e conservazione delle informazioni di cui vengano in possesso in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto; potranno pertanto utilizzare le suddette informazioni esclusivamente per motivi connessi all'esecuzione del contratto stesso. Le parti si obbligano a mantenere assoluto riserbo sul contenuto del presente contratto e dei documenti nello stesso richiamati e allo stesso allegati.

12.2 Le Parti – assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità - si impegnano ad agire in modo che il personale o i terzi incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali o chiamati a collaborare per l'espletamento delle stesse, mantengano strettamente riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, non li divulgano e non ne facciano alcun uso.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra le informazioni:

- che fossero legittimamente in possesso di ciascuna parte o comunque conosciute dalla medesima, in assenza di obblighi di riservatezza, precedentemente alla ricezione delle medesime dall'altra;
- che siano ovvero divengano lecitamente di pubblico dominio senza violazione del presente contratto;
- che siano lecitamente ottenute dalla parte ricevente da una fonte diversa dalla parte divulgante, in assenza dell'imposizione di obblighi di riservatezza;
- che siano elaborate dalla parte ricevente ovvero da terzi a beneficio della medesima, senza avvalersi di informazioni tutelate da vincoli di riservatezza e la cui elaborazione autonoma possa essere dimostrata mediante prove documentali;

- che siano trasmesse da una parte dopo che essa abbia ricevuto la notificazione scritta dall'altra dell'intento di quest'ultima di non ricevere alcuna informazione riservata;

12.3 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi previsti nel presente articolo anche nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto.

12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto, sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. In particolare, i dati verranno trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

12.5. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarci l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.

12.6. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

### 13. Modifiche

13.1 Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, come pure l'Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l'Allegato tecnico ANCI-Comieco, sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le disposizioni di quest'ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute.

13.2 Eventuali variazioni del presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

13.3 Qualora una clausola (o più di una clausola) del presente contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici dello stesso.

13.4 L'inefficacia di una clausola contrattuale non comporterà l'inefficacia e/o la nullità dell'intero contratto.

### 14. Inadempimenti; clausola risolutiva

14.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a manlevare e tenere indenne Comieco da ogni e qualsiasi conseguenza, con particolare riguardo alle pretese che dovessero essere azionate dal Destinatario individuato da Comieco per inadempimenti del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti rispetto alle obbligazioni assunte col presente contratto, anche in riferimento alle definizioni dirette di cui al precedente art. 7.1 e 7.2.

14.2 Qualora il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3.3.1 dell'Allegato Tecnico Carta, non renda disponibili al soggetto indicato da Comieco, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, di pertinenza di Comieco ai sensi del presente contratto, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a rifondere a Comieco tutti i costi che quest'ultimo avrà sostenuto per effetto di quanto precede.

14.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 10, Comieco potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.

14.4 Al verificarsi di uno qualsiasi degli inadempimenti agli obblighi di cui ai precedenti artt. 10, 14.1 e 14.2, per tre volte, anche non consecutive, Comieco si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

14.5 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) mancanza, scadenza, mancato rinnovo e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, di cui al precedente art. 2;
- b) perdita dei requisiti minimi di cui all'Allegato Tecnico Carta;

c) fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti.

14.6 Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni, in caso di inosservanza grave e/o reiterata delle disposizioni contenute nel presente contratto e negli Allegati da esso richiamati. In particolare, le Parti hanno facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode, grave e reiterata negligenza e/o inadempimento della parte nell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto;
- b) grave e accertata inadempienza alle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria dei dipendenti di ciascuna parte;

14.7 La tolleranza, anche continuata rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire acquiescenza o rinuncia ad alcuna delle facoltà previste a fronte di tali inadempimenti.

14.8 Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penali prevista dalle Condizioni Generali della convenzione locale.

## 15. Disposizioni generali

15.1 Il contratto con i suoi Allegati supera e si sostituisce ad ogni precedente accordo o intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti, in merito all'oggetto del presente contratto.

15.2 Nell'esecuzione del presente contratto con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito: Decreto 231/01) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna parte dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna parte o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna parte, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito ciascuna parte dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01, di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

## 16. Legge applicabile e Foro competente

16.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

16.2 Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

## 17. Segni distintivi

17.1 L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere previamente autorizzato per iscritto e dovrà avvenire secondo le indicazioni delle stesse.

17.2 La violazione nell'utilizzo dei segni distintivi consentirà alle parti di risolvere il presente contratto con le modalità di cui al precedente articolo 14.

## 18. Clausola di completezza e richiami

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:

- D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2024,



- Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo relativi al periodo 1 maggio 2020-31 dicembre 2024,

Milano,

*Per Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti*

---

Per Comieco

*Montalberti*  
**COMIECO**  
CONSORZIO RECUPERO E RICICLO  
IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA

---

Per accettazione specifica dei seguenti articoli:

9.1; 9.2; 9.3; 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 14,8;16.2; 17.2.

*Per Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti*

---

Per Comieco

*Montalberti*  
**COMIECO**  
CONSORZIO RECUPERO E RICICLO  
IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA

---

**Allegato 1**

| Ragione sociale impianto | N° autorizzazione | Rilasciata il | scadenza | R3 | R13 |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------|----|-----|
|                          |                   |               |          | SI | SI  |
|                          |                   |               |          |    |     |

*Montebella*  
**COMIECO**  
CONSORZIO RECUPERO E RICICLO  
MATERIALI A BASE CELLULOSICA

*Montebella*  
COMIECO  
CONSORZIO RECUPERO E RICICLO  
MATERIALI A BASE CELLULOSICA